



COMUNE DI LAVENONE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **19:30**, nella **sala delle adunanze intitolata ai fratelli Bontempelli Dal Calice** posta nella casa adiacente alla sede municipale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	DELFACCIO FRANCO	X		7	BRUNORI ROBERTO	X	
2	BACCHETTI SILVIA	X		8	SCAVONI DIEGO		X
3	BOSSINI ROSSELLA	X		9	BERTASI MATTEO	X in videochiamata	
4	BRUNORI FABIO	X		10	ONDINI DAVID		X
5	BRUNORI GIULIANO	X		11	BERTOLI SOFIA	X	

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale **dott. Anna Baga** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Franco Delfaccio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2023..

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione;

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTO che in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 15.04.2020

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio n. 11 del 10.03.2021 con la quale venivano deliberate le aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni per l'Imposta municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2021;

VISTO che l'annualità 2021 è stata interessata da un significativo aumento dei prezzi e in particolare di quelli relativi alle forniture energetiche, determinando per gli Enti Locali un notevole incremento della spesa in parte corrente;

RITENUTO di dover aumentare il gettito IMU complessivo al fine di assicurare le necessarie entrate e garantire il pareggio di bilancio;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

VISTO l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che "gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" e gli articoli 20, 22, 23bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82"

Con voti favorevoli OTTO contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **determinare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura proposta
aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60 per cento
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché relative pertinenze.	Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell'ammontare (comma 749 legge bilancio 2020 n. 160 del 2019)
immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019 n. 160	1,06 per cento
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esentati
Terreni agricoli esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.	esentati
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ,	0,1 per cento
immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)	esentati
dare atto inoltre che ai sensi del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria, l'imposta non è versata qualora essa sia inferiore all'importo di € 3,00 (importo riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate)	

3. Di dare atto che Il possesso dell'abitazione **principale o assimilata**, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019| n. 160, **non** costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
4. la base imponibile è **ridotta** del **50 per cento** (comma 747 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019| n. 160) nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse **storico** o **artistico** di cui all'articolo [10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

- b) per i fabbricati dichiarati **inagibili** o **inabitabili** e di fatto **non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai **parenti** in linea **retta** entro il **primo** grado che le utilizzano come abitazione **principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

5. **Di dare atto in particolare dell'esenzione dei terreni agricoli** ricadenti in aree **montane** o di **collina** delimitate ai sensi dell'articolo [15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 (comma 758 lettera d) legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019| n. 160).
6. Di dare atto che sono **esenti** dall'imposta (comma 758 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019| n. 160) i terreni **agricoli** come di seguito qualificati:
- a) **posseduti** e **condotti** dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- (...)
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree **montane** o di **collina** delimitate ai sensi dell'articolo [15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
7. Di dare atto che sono **esenti** dall'imposta (comma 759), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo [5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#);
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli [8 e 19 della Costituzione](#), e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la [legge 27 maggio 1929, n. 810](#);
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo [7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e destinati **esclusivamente** allo svolgimento con

modalità **non commerciali** delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

8. Di dare atto che per le abitazioni **locate** a canone **concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è **ridotta** al 75 per cento.
9. Di disporre vengano considerate abitazioni principali (741 lettera c) n. 6 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019| n. 160) le unità immobiliare possedute da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di **ricovero** o **sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa **non** risulti **locata**. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

*Con successiva apposita votazione a scrutinio palese per alzata di mano, nella quale si ottengono voti favorevoli **OTTO** astenuti **NESSUNO** contrari **NESSUNO***

DELIBERA

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Delfaccio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Baga Anna

*(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 01/03/2023 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Baga Anna
*(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)*

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2023. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 22/02/2023.
